

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 maggio 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

### PARTE I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 10.

Interventi a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia ... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 11.

Inquadramento del personale operante presso la struttura ospedaliera San Raffaele Roma-Eur nei ruoli organici degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma ..... Pag. 9

#### ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4 aprile 2002, n. 97.

Nomina consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per le Ville Tuscolane, L.R.V.I.T. .... Pag. 11

### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2002, n. 282.

Modalità di vigilanza in caso di autocontrollo. Formazione del personale alimentarista. Valutazione delle cariche microbiche di cui alla D.G.R.L. n. 5575/1998 ..... Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2002, n. 312.

Legge regionale n. 27 del 20 novembre 2001 «Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle Città di fondazione». Direttive e procedure di attuazione ..... Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2002, n. 374.

Comune di Montalto di Castro. Progetto di realizzazione parcheggio in località Pescia Romana, variante al P.R.G. Approvazione ..... Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2002, n. 387.

Istituzione del centro territoriale per i malati affetti dal morbo di Hansen presso il Polo oncologico e dermatologico I.F.O. di Roma ..... Pag. 22

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 MAR. 2002

-----

ADDI' **15 MAR. 2002** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
..... OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - ARACRI - GARGANO -

DELIBERAZIONE N° -312-

OGGETTO:

..... L.K. n.27 del 20.11.2001 "Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle Città di fondazione". Direttive e procedure di attuazione.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sport e Turismo;

VISTA la L.R. n. 27 del 20.11.2001 " Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione";

CONSIDERATO che l'art. 6 della suddetta L.R. dispone, in coerenza con le linee di programmazione regionale di settore, che la Giunta Regionale adotti una deliberazione di indirizzi nella quale, in particolare, siano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi proposti dai soggetti beneficiari individuati all'art. 4 comma 1 della citata L.R.

RITENUTO opportuno coordinare preventivamente, le proposte che dovranno pervenire agli Uffici regionali, al fine di evitare sovrapposizioni o ripetizioni tematiche all'interno dei singoli progetti;

RITENUTO necessario coinvolgere nell'attuazione della citata L.R. i beneficiari dei contributi individuati dall'art. 4 comma 1 per armonizzare le ricerche e agevolare parallelamente le risorse finanziarie disponibili attraverso la compartecipazione della spesa come disposto dall'art. 3 comma 2 della L.R. n. 27/2001;

RITENUTO altresì necessario, al fine di valutare i progetti sia sotto il profilo scientifico che di coerenza con le disposizioni della succitata L.R. n. 27/2001, istituire una Commissione tecnico-scientifica per l'esame delle richieste la cui composizione ed il funzionamento saranno stabiliti con apposita determinazione del Direttore del Dipartimento Cultura, Sport e Turismo;


La Commissione tecnico-scientifica, di cui sopra, sarà presieduta dal Direttore del Dipartimento e costituita da personale interno alla struttura.

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il documento contenente le direttive e le procedure di attuazione della L.R. n. 27/2001 che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- di istituire una Commissione tecnico-scientifica per l'esame delle proposte/iniziative avanzate dai soggetti beneficiari individuati dalla L.R. n. 27/2001 *COME SOPRA SPECIFICATO*;
- di demandare al Direttore del Dipartimento Cultura, Sport e Turismo la predisposizione di tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto approvato con la presente deliberazione.
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adelfo Papi



Allegato alla Delibera Giunta Regionale n. 382 del 17/11/2001

W

**L.R. n. 27 del 20.11.01 Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle Città di Fondazione**

**Direttive e procedure per l'attuazione della legge regionale**

La Legge regionale 20 novembre 2001 n.27 *Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle Città di Fondazione* intende evidenziare l'identità storica delle città realizzate con un progetto unitario negli anni trenta. Il perseguimento delle finalità che essa si prefigge, avviene attraverso interventi diretti della regione o attraverso l'erogazione di appositi contributi. Saranno ammesse a finanziamento le proposte progettuali, avanzate dai soggetti beneficiari individuati dalla L.R., mirate alla conoscenza e valorizzazione delle Città di fondazione. Il presente documento intende orientare i soggetti beneficiari individuati dalla L.R. alla presentazione di proposte e progetti. In particolare si intendono fissare:

- i criteri e le priorità per l'esame dei progetti che verranno presentati;
- gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento e la percentuale dei contributi concedibile, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
- le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, sullo stato di avanzamento delle iniziative nonché le cause di revoca dei contributi concessi.

**Criteri d'attuazione**

La Regione, al fine di armonizzare i progetti che verranno presentati per beneficiare dei contributi previsti dalla citata legge regionale, tramite il Dipartimento Cultura, Sport e Turismo:

- informa e orienta i soggetti beneficiari individuati dalla L.R., in una fase preparatoria alla redazione dei progetti, sui parametri e sullo stato delle iniziative e delle proposte, onde evitare proposte ripetitive o sovrapposizione di tematiche all'interno dei singoli progetti. Per perseguire tale proposito, gli enti privati che operano senza scopo di lucro, dovranno raccordare le loro proposte, preventivamente alla presentazione alla Regione, alle realtà municipali interessate dai progetti. Tale raccordo, nella fase preparatoria alla redazione dei progetti, tra i soggetti beneficiari e rafforzata dalla verifica presso la Regione, garantirà una reale sinergia tra le istituzioni, l'elaborazione di progetti di qualità che forniscano un utile strumento di conoscenza, di valorizzazione e di progettualità alle realtà del territorio interessato dalla presente legge.
- coinvolge i soggetti beneficiari individuati dalla legge, con il duplice scopo di favorire l'elaborazione di progetti e proposte e parallelamente di provvedere agli stanziamenti di bilancio per il cofinanziamento dei progetti.

W

tt

v

La valutazione dei progetti sia sotto il profilo scientifico che di rispondenza ai parametri dettati dalla L.R. e fissati dal presente documento sarà affidata ad una apposita Commissione.

### **Tipologie di interventi e criteri di priorità.**

#### **a) Studi e ricerche documentarie.**

Per quanto concerne le finalità enunciate nell'art.2 della L.R., riguardanti essenzialmente la conoscenza storica e dunque la ricerca documentaria dei materiali e delle fonti, si evidenzia come priorità il recupero e la conservazione dei materiali originali riguardanti la fondazione delle città (disegni, cartografie, fotografie, documenti, filmati...).

#### **a1) Iniziative di valorizzazione**

Una importante finalità della legge è rappresentata dagli aspetti relativi ad iniziative di valorizzazione del territorio, tra queste, proposte relative a corsi e seminari di alto profilo scientifico e progettuale, capaci di innescare anche a livello tecnico, lo studio, l'attenzione e il dibattito verso gli aspetti di continuità tra l'edificazione di fondazione e l'attuale condizione delle città e del territorio.

#### **b) Interventi strutturali**

La legge prevede, parallelamente alle ricerche ed agli studi, degli interventi strutturali permanenti mirati alla istituzione di centri di documentazione e laboratori o al potenziamento di strutture già esistenti, come previsto dall'art.3 comma 1 lettere c) e d). Nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legge, con il cofinanziamento dei soggetti beneficiari individuati dalla stessa o finanziamenti provenienti da altre realtà interessate ai progetti, tali strutture diventeranno i luoghi per la conservazione dei materiali storico documentari, riguardanti la fondazione delle città e del territorio di pertinenza. Queste strutture dovranno inoltre assolvere al fondamentale compito di favorire una pubblica fruizione, finalizzata alla conoscenza e allo studio del contesto storico di fondazione (consultazione pubblica regolamentata nel rispetto dei problemi connessi alla conservazione dei materiali documentari). Tali strutture potrebbero inoltre rappresentare il caposaldo di riferimento anche informatico del territorio municipale.

Per gli interventi sopra descritti, unitamente alla valutazione sulla qualità dei progetti, un altro criterio di priorità nella valutazione delle proposte è rappresentato dall'entità del cofinanziamento che sosterrà il progetto in questione.

#### **Direttive, procedure e iter amministrativo (art.6 comma 1,2,3,4,5)**

Possono essere ammessi a finanziamento, per le tipologie di interventi, sopra descritte, progetti per un importo massimo di spesa che non superi gli stanziamenti annui previsti nel bilancio regionale di previsione sui capitoli di spesa relativi:

R.F.

Stampa circolare con data 12/10/2000 e firma illeggibile.

W

Firma illeggibile

- a) " Contributi per studi, ricerche, attività di censimento e catalogazione relativi alle città di fondazione";  
b) " Istituzione, potenziamento e valorizzazione di laboratori, centri di documentazione, servizi culturali e museali".

I contributi concedibili da parte della Regione, per i progetti giudicati idonei dalla commissione esaminatrice, non possono superare l'80% della cifra ammissibile a finanziamento, il restante 20% (o percentuale maggiore) sarà a carico dei comuni interessati, o della Provincia di Roma o della Provincia di Latina o sostenuto da altro cofinanziamento.

L'erogazione dei contributi concessi avverrà secondo le seguenti modalità:

- la prima quota pari al 10% del contributo concesso, dopo la formalizzazione dell'impegno di spesa relativo alla quota a carico del soggetto beneficiario;
- la seconda quota pari al 50% del contributo concesso, a ricevimento di idonea documentazione comprovante l'effettivo avvio dei lavori relativi all'iniziativa approvata;
- la terza quota pari al 30% del contributo concesso, a seguito del ricevimento della documentazione comprovante lo stato di avanzamento del progetto, accompagnata dalla relativa documentazione contabile, che ne attesti il raggiungimento del 50% ;
- la quarta quota pari al 10% al completamento del progetto, previa relazione scientifica conclusiva e rendicontazione finale di contabilità finanziaria.

La Regione Lazio effettua il controllo sulla corretta realizzazione dei progetti e sullo stato di attuazione delle iniziative e può in caso di mancata rispondenza al progetto approvato o nel mancato conseguimento degli obiettivi preposti, revocare i contributi concessi.

### ***Presentazione dei progetti.***

La Giunta Regionale in coerenza con le linee di programmazione regionale e nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio (art.8 - Disposizioni finanziarie) adotta il programma annuale dei progetti ammessi a finanziamento. Il sopra citato programma annuale dei progetti ammessi a finanziamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per quanto concerne la presentazione dei progetti, si stabilisce:

- che per l'anno 2002, le domande di contributo accompagnate dai progetti proposti e dalla documentazione richiesta, comprendente un dettagliato cronogramma relativo ai tempi di realizzazione del progetto, devono essere inoltrate al Dipartimento Cultura, Sport e Turismo, **entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione di indirizzi adottata dalla Giunta regionale contenente le direttive e procedure per l'attuazione della L.R.27/2001.**

Per gli anni successivi valgono le disposizioni previste dalle LL.RR. in materia di disciplina delle modalità e dei termini di scadenza delle richieste per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge.

RT

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.